

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	115
Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	116
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	120
AVVERTENZA	119

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.35.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di attendere i pareri delle altre Commissioni, e in particolare quello della Commissione Bilancio, prima di valutare le successive modalità di esame del provvedimento.

Avverte quindi che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XII, XIV e della Commissione per le questioni regionali. Le Commissioni II e VI sono in questo momento convocate sull'argomento, mentre la XI Commissione non è convocata per la giornata di oggi e quindi non esprimerà il parere.

Ricorda inoltre gli emendamenti presentati sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Carlo NOLA (Pdl), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri era stata discussa l'opportunità di ritirare tutti gli emendamenti, al fine di ripresentarli in Assemblea, demandando al Comitato dei nove il compito di esaminarli e di individuare le possibili modifiche da apportare, dopo aver acquisito tutti i necessari elementi di valutazione.

Al riguardo, osserva che il parere della Commissione Bilancio contiene alcune condizioni volte a superare i problemi di copertura finanziaria del provvedimento; tale parere va sicuramente recepito, ma, per sua natura, non esclude che possano essere individuate soluzioni diverse agli stessi problemi, che consentano di pervenire anche a risultati preferibili nel merito. Rileva inoltre che i pareri espressi contengono anche ulteriori indicazioni che possono contribuire al miglioramento del testo. Vi sono poi i numerosi emendamenti presentati da tutti i gruppi, che meritano

una più approfondita verifica dal punto di vista della formulazione e della copertura finanziaria, in quanto nel merito trattano di temi ampiamente condivisi.

Per questi motivi, confida che con un ulteriore approfondimento sia possibile trovare una soluzione al complesso delle questioni in gioco e pervenire a un risultato utile per la Commissione. Invita pertanto al ritiro di tutti gli emendamenti, sottolineando che in tal modo non verrà pregiudicata la possibilità di alcuna successiva decisione, ma si potrà definire con maggiore puntualità il quadro delle modifiche da apportare al provvedimento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), rilevato come dall'intervento del relatore emerga l'esistenza di problemi anche non chiaramente esplicitati, sottolinea che finora l'*iter* del provvedimento è stato rivolto più ai *mass media* che alle aule parlamentari ed è infine arrivato alla Camera con evidenti problemi di copertura finanziaria, sanzionati dal parere della V Commissione. Invita pertanto il Ministro a indicare chiaramente come si possa agevolare il successivo esame del disegno di legge, che scade il prossimo 3 gennaio. Al riguardo, il suo gruppo ha concretamente dimostrato ampia disponibilità a portarlo avanti.

Il Ministro Luca ZAIA conferma la propria volontà di portare avanti il provvedimento. Osserva che il Senato ha analizzato numerose proposte, anche perché il decreto-legge ha offerto l'occasione di affrontare questioni non risolte in sede di manovra finanziaria, come quelle relative al Fondo di solidarietà nazionale e alle agevolazioni previdenziali. Allo stato, esistono tuttavia i problemi di copertura finanziaria indicati dalla Commissione Bilancio, che possono essere risolti anche in modo diverso, per esempio con una riduzione di pochi giorni del termine relativo alle agevolazioni previdenziali.

Condivide pertanto la proposta del relatore, che consentirebbe di individuare le soluzioni più adeguate a tali problemi, e osserva che il ritiro degli emendamenti

non costituisce una rinuncia agli stessi, ma consente semmai di pervenire a risultati più soddisfacenti su tutto un complesso di questioni che andrebbero risolte.

Per quanto riguarda l'esposizione mediatica che ha accompagnato l'iter del decreto-legge, precisa che essa è derivata dalla normale attività giornalistica e non da iniziative del Governo.

Viviana BECCALOSSI (PdL) rileva che in questi giorni sia la maggioranza sia l'opposizione hanno lavorato per cercare di migliorare il decreto-legge e arrivare alla sua tempestiva conversione. Nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto sull'opportunità di attendere il parere della Commissione Bilancio: in effetti, tale parere fornisce una utile risposta ai problemi sollevati nella fase iniziale del dibattito presso quella Commissione. Osserva poi che, in base ad ulteriori informazioni acquisite, come la pronuncia in sede europea sugli interventi per l'influenza aviaria, si potrebbero rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per alcune proposte della maggioranza e dell'opposizione, che i gruppi hanno già valutato.

Ritiene pertanto percorribile l'invito del relatore e auspica che il Comitato dei nove possa riunirsi quanto prima per esaminare gli emendamenti che ad esso saranno rinviati.

Roberto ROSSO, *presidente*, precisa che gli emendamenti ritirati dovranno essere formalmente ripresentati all'Assemblea.

Giuseppina SERVODIO (PD), premesso che non vi è la concreta possibilità di esaminare oggi gli emendamenti, crede che spetti al senso di responsabilità di ciascun gruppo ritirarli per ripresentarli all'Assemblea, consentendo alla Commissione di riferire domani alla stessa Assemblea.

Sul piano politico, nel prendere atto con soddisfazione della presenza del Ministro, che sembra smentire un'impresione di rinuncia che pure era stata avvertita, sottolinea che si tratta ora di individuare alcuni emendamenti prioritari necessari per « irrobustire » il decreto-

legge, inizialmente piuttosto debole, migliorando il lavoro del Senato. In proposito, invita il Ministro a dare indicazioni utili per il lavoro che, sulla base delle proposte presentate, dovrà compiere il Comitato dei nove.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), nell'auspicio che continui a prevalere il senso di responsabilità e il dialogo tra le parti politiche, ritiene opportuno il ritiro degli emendamenti in questa fase, come proposto dal relatore, e invita la Commissione a concentrarsi sulle misure essenziali che potranno integrare quelle importanti già contenute nel provvedimento.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva che la strada indicata dal relatore – di ritirare gli emendamenti e ripresentarli in Assemblea – deve implicare la disponibilità del Governo ad accettare le proposte emendative più sostenibili alla Camera e a ottenere la definitiva conversione del decreto-legge da parte del Senato entro i termini di decadenza. Ritiene peraltro preferibile procedere alla disamina delle proposte presentate, per individuare sin da questo momento quelle che potranno essere accolte. In caso contrario, vi potrebbe essere il rischio di « affossare » il provvedimento.

Viviana BECCALOSSI (PdL) sottolinea che già i gruppi hanno avuto numerosi incontri informali per individuare le modifiche da apportare.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea che il decreto-legge è il primo provvedimento che rientra nella competenza primaria della Commissione, che finora ha potuto solo esprimere pareri su testi all'esame di altre Commissioni. Addirittura, poi, il decreto-legge « anticrisi » neppure contiene misure per l'agricoltura e quindi neppure verrà esaminato da questa Commissione. La circostanza è grave, se si pensa alla gravità della crisi che investe i settori dell'agricoltura e della pesca.

Il suo atteggiamento vuole essere in ogni caso – come sempre – costruttivo e non polemico. Deve però rilevare che il

decreto-legge è nato scarno ed è stato profondamente modificato dal Senato, anche con interventi non tutti apprezzabili. Resta il fatto che, pur nello sforzo di collaborazione che si potrà compiere, si potrà pervenire ad un risultato comunque inadeguato per l'agricoltura. Infatti, non vi è alcuna certezza che si potranno affrontare positivamente le esigenze più importanti, come quelle relative al Fondo di solidarietà nazionale e alle aree svantaggiate. Anche per la situazione delle aziende vitivinicole danneggiate dalla peronospora, il taglio di 50 milioni di euro operato dalla manovra finanziaria, è stato recuperato solo per 10 milioni di euro.

Per questi motivi, invita il Ministro a chiarire quale sarà il suo impegno sul provvedimento e sulle questioni aperte, una volta che si passerà all'esame dell'Assemblea. Non potrebbe accettare infatti di ritirare i suoi emendamenti e di trovarsi poi, in Assemblea, soggetto alle decisioni della maggioranza. Occorre pertanto che ci sia chiarezza ora, se si vuole un percorso positivo del decreto-legge; in caso contrario, deve ritenere che il decreto finirà per decadere.

Ivan ROTA (IdV) osserva che la Commissione Agricoltura ha dimostrato anche in questa occasione senso di responsabilità, in uno sforzo unitario di mantenere vivo e produttivo il dialogo tra le parti politiche, al fine di trovare le migliori soluzioni ai problemi che, via via, si presentavano, al di là dei ruoli svolti e delle appartenenze politiche. Si è trattato di un'assunzione di responsabilità sostanziale dal momento che sostanziali sono state le questioni affrontate, al fine di contribuire al rilancio competitivo del settore agroalimentare. Deve però lamentare come gran parte di questo sforzo unitario della Commissione sia stato dedicato a sopperire a carenze di mera natura finanziaria.

All'assunzione di responsabilità della Commissione deve però corrispondere un'assunzione di responsabilità politica più generale. È infatti da tempo che si sta assistendo, come avvenuto durante l'esame al Senato, ad una campagna mediatica che

crea difficoltà ad un lavoro serio. Il senso di responsabilità impone che si evitino inutili *spot* pubblicitari che non si traducono in interventi di contenuto concreto. Invita pertanto il Ministro, cui riconosce concretezza e sensibilità, a rappresentare al Governo tutto tale esigenza, per non vanificare quei risultati ai quali è possibile pervenire.

Susanna CENNI (PD) rileva che i gruppi hanno svolto un lavoro intenso per individuare le proposte prioritarie e pervenire ad una sintesi condivisa e non vorrebbe che la decadenza del decreto-legge possa essere usata come argomento per non discutere di temi seri, sui quali può realizzarsi un consenso trasversale. Ritiene perciò doveroso riflettere sul ruolo della Commissione e dei suoi componenti, visto che sinora non si è riusciti a compiere alcun atto significativo per l'agricoltura. I precedenti sono pesanti: finora in questa sede si è discusso solo di tagli alle risorse e di quanto mancava in provvedimenti come il Documento di programmazione economico-finanziaria, la manovra finanziaria e ora il decreto « anti-crisi ». Eppure l'agricoltura non è un comparto marginale e costituisce un motore per lo sviluppo.

Per questi motivi, se ancora una volta dovesse accadere che gli emendamenti condivisi vengono poi ritirati, occorrerebbe ragionare seriamente sullo scioglimento della Commissione.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, ritiene, anche per un senso di dignità personale, che occorra prestare attenzione al richiamo testé svolto dall'onorevole Cenni. In generale, occorre uno sforzo per rimettere nei canali giusti ed ordinari il lavoro della Commissione, chiamata a dare risposte alle esigenze del mondo rurale. In particolare, lo strumento del decreto-legge, al di là delle differenze tra le procedure seguite dalle due Camere, non consente di pervenire a buoni risultati e di riconoscere dignità e ruolo al lavoro parlamentare.

Auspica in ogni caso che con il fattivo apporto del Governo la Commissione possa portare a termine positivamente il

lavoro emendativo del provvedimento nella successiva fase di esame in Assemblea. Ribadisce pertanto il suo invito a ritirare tutti gli emendamenti in questa fase.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), preannuncia che i deputati appartenenti al suo gruppo, per senso di responsabilità, ritireranno gli emendamenti presentati, confidando nell'impegno ad un lavoro comune nel corso della discussione in Assemblea per l'individuazione delle priorità.

Osserva quindi che è giusto convertire il decreto in esame, ma deve essere riconosciuta all'opposizione la possibilità di intervenire anche nella definizione del successivo disegno di legge del Governo.

Il Ministro Luca ZAIA, nel sottolineare la sua attenzione verso le esigenze rappresentate nel corso del dibattito, precisa la sua ferma volontà di non far decadere il decreto-legge. Precisa inoltre che esso, nel testo del Governo, conteneva misure essenziali per affrontare questioni reali da definire entro la fine dell'anno. Nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha poi responsabilmente cercato di accogliere le proposte avanzate dai diversi gruppi e di portare avanti il provvedimento. Da questo punto di vista, non è vero che si è trattato di un provvedimento frettoloso e gestito male. Si tenga inoltre presente che egli, settimanalmente presente in Europa, può avvalersi dell'opera di un solo sottosegretario per far fronte alle innumerevoli richieste di incontro e di intervento che sono sottoposte alla sua attenzione. Nel riconoscere che molti provvedimenti di carattere generale non sono intervenuti sui temi agricoli, fa presente che, avuta notizia del cosiddetto decreto « anticrisi », ha convocato i rappresentanti delle filiere agroalimentari per conoscerne le esigenze e invitarli a fornire indicazioni.

Osserva poi che alcune emergenze non sono addebitabili al Governo: se il Fondo di solidarietà nazionale rappresenta oggi un problema, ciò dipende dalle inadeguate previsioni di spesa fatte in passato. Occorre poi ricordare i rilevanti tagli operati in maniera lineare alla spesa di tutti i Ministeri.

In ogni caso, occorre dare una risposta alle esigenze relative al Fondo di solidarietà nazionale e alle agevolazioni previdenziali. Per quanto riguarda il primo punto, si potrebbe ricorrere anche allo strumento del cosiddetto « articolo 68 », che consente interventi finanziari per le assicurazioni; in ogni caso, lo stanziamento individuato dal decreto-legge, pur se insufficiente, consente di affrontare le esigenze per il 2008. Per quanto riguarda il secondo punto, saranno necessarie significative risorse finanziarie.

Invita pertanto la Commissione ad avere fiducia nell'attività del Ministro, che ha interesse a difendere l'agricoltura, pur nei limiti imposti dal bilancio.

Roberto ROSSO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti presentati.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Nola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00080 Oliverio: *Crisi del comparto olivicolo-oleario.*

7-00093 Negro: *Crisi del comparto olivicolo-oleario.*

7-00094 D'Ippolito Vitale: *Crisi del comparto olivicolo-oleario.*

ALLEGATO

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (C. 1961 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e alle piccole e medie imprese inserire le seguenti: , anche riunite in consorzi o associazioni temporanee.

1. 1. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche se costituite in forma cooperativa, nonché, inserire le seguenti: alle associazioni imprenditoriali agricole e.

1. 2. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 con le seguenti: ai consorzi.

1. 3. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: rivolto al singolo marchio commerciale o.

1. 4. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o riferito direttamente ad un'impresa.

1. 5. Beccalossi.

ART. 1-bis.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

1-bis. 3. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 130 milioni e, per l'anno 2009, della somma di euro 230 milioni.

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-bis. 4. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2008 della somma di euro 130 milioni.

1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

1-bis. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 130 milioni.

1-bis.6. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.

1-bis. 2. Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al comma 1, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

1-ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

1-bis. 1. Beccalossi.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

ART. 1-bis. 1.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese gio-

vanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

1-bis. 02. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 5,7 ».

1-bis. 01. Ruvolo, Naro.

ART. 1-ter.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10

gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « di 5,5 » sono sostituite dalle seguenti: « di 6,2 ».

1-ter. 1. Beccalossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

* **1-ter. 3.** Ruvolo, Naro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

* **1-ter. 6.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1-ter.

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: « 5,5 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 6,5 punti ».

1-ter. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 8,2 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 26,8 milioni di euro.

1-ter. 4. Paolo Russo, Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, Biava.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2009 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2009 e sostituire il secondo periodo con il seguente: Al-l'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-ter. 2. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2009 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2009.

1-ter. 4. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Fabbricati rurali).

1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994.

1-ter. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decre-

to-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

1-ter. 05. Paolo Russo, Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, Biava.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Interpretazione autentica in materia di Ici).

1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, deve interpretarsi anche quale esclusione dei fabbricati rurali indicati dal citato articolo 9 dall'imposta comunale sugli immobili ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

1-ter. 06. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Salvaguardia delle imprese agricole dell'Ordine Mauriziano).

1. L'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

« 4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive assicurando adeguate forme di pubblicità e riconoscendo ai conduttori dei terreni agricoli ed ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il diritto di prelazione e di riscatto agrari, anche in deroga all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni. Il commissario può avvalersi di esperti nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ISMEA, nell'ambito del regime di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, SG(2001) D/288933, può intervenire a favore dei conduttori di cui al presente comma ».

1-ter. 02. Delfino, Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le seguenti: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

*** 1-ter. 03.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-quater.

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le seguenti: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

*** 1-ter. 07.** Dal Moro, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Fiorio, Luseti, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi

comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura ».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

**** 1-ter. 04.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-quater.

(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura ».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

**** 1-ter. 010.** Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trapolino.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas, syngas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: « biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » (...).

3. All'articolo 2, comma 150, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 3 » sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte » sono soppresse.

5. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « in conto interessi con capitalizzazione anticipata. » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento ».

2. 1. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO₂, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.

2. 2. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di con-

tingente di 180 mila tonnellate previsti dal comma 1, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 3. Bellotti.

ART. 2-*bis*.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Le vinacce vergini, nonché.

2-bis. 4. Servodio, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1, prima della parola: esauste inserire le seguenti: vergini e.

2-bis. 2. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, prima della parola: distillazione inserire le seguenti: vinificazione e.

2-bis. 3. Ruvolo, Naro.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia vergine ed esausta ed al biogas nei processi di vinificazione e di distillazione.

2-bis. 1. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-*ter*.

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Ai fini e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera *p*), il proce-

dimento di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas da biomasse agricole non costituisce un trattamento preventivo o trasformazione preliminare, ma integra una fase del processo di produzione ».

2-bis. 04. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è sostituito dal seguente:

« 382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. »;

b) al comma 382-bis, primo periodo, le parole: « 1 megawatt (Mw) », sono sostituite dalle seguenti: « 1,3 megawatt (Mw) »;

c) al comma 382-ter, primo periodo, le parole: « ad 1 Mw » sono sostituite dalle seguenti: « ad 1,3 Mw »;

d) al comma 382-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detta variazione della tariffa non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento della tariffa stessa, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime. »;

e) al comma 382-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detta variazione del coefficiente non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento del coefficiente stesso, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime. »;

f) al comma 382-quinquies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al comma 382 l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento »;

g) al comma 382-septies le parole: « agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « ai certificati verdi per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW ».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 150, all'alinea, secondo periodo, le parole: « per le lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « per la lettera b) »;

b) al comma 150, la lettera c) è soppressa.

2-bis. 06. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è sostituito dal seguente:

« 382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili »;

b) al comma 382-quinquies, secondo periodo, le parole: « Per i medesimi impianti » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 »;

c) il comma 382-septies è sostituito dal seguente:

« 382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi

inclusi sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma 382-bis. Il decreto di cui sopra si applica, limitatamente all'olio vegetale puro, per accedere alla tariffa omnicomprensiva di cui al comma 382-ter ».

2-bis. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 382, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. »;

b) al comma 382-bis, sono soppresse le seguenti parole: « e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW) »;

c) il comma 382-ter è soppresso.

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. »;

b) al comma 144, tabella 2 richiamata, al punto 7, coefficiente, l'asterisco è sostituito da: « 1,8 »;

c) al comma 145, tabella 3 richiamata:

1) la fonte di cui al punto 6 è sostituita dalla seguente: « Biogas e bio-

masse, » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

2) la fonte di cui al punto 7 è sostituita dalla seguente: « Biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

3) la fonte di cui al punto 8 è sostituita dalla seguente: « Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

d) al comma 145:

1) al primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 144 », sono aggiunte le seguenti: « ed al comma 382-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni »;

2) al primo periodo, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte », sono soppresse;

3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « All'olio vegetale puro ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, si applica la tariffa pari a 28 euro cent/kWh di cui al punto 6 della tabella 3 allegata, secondo i criteri di cui al comma 382-*septies* dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. ».

e) al comma 150, lettera c), le parole: « e 3 » sono soppresse;

f) al comma 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al punto 6 della tabella 3, richia-

mata dal comma 145, così come modificata dal comma 2, lettera c), del presente articolo, nonché da quelle di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. ».

2-*bis*. 03. Beccalossi.

Dono l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-*ter*.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007 ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al comma 382-*bis* sono eliminate le parole seguenti: « e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW) ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il comma 382-*ter* è abrogato.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla riga 8 l'asterisco è sostituito con: « 1,8 ».

5. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas e biomasse » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: « biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

6. Per gli impianti di potenza inferiore a 600 KW l'entità della tariffa di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo, è posta pari a 30 euro cent/kWh.

7. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007 ».

8. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 3 » sono soppresse.

9. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte » sono soppresse.

10. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere dopo le parole: « di cui al comma 144 » le seguenti: « ed al comma 382-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ».

11. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: « All'olio vegetale puro ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica si applica la tariffa pari a 28 euro cent/kWh di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007,

n. 244, secondo i criteri di cui al comma 382-septies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ».

12. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « in conto interessi con capitalizzazione anticipata. » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, nonché da quelle di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento ».

2-bis. 05. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente « biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

3. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte » sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « in conto interessi con capitalizzazione anticipata. » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitate o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. ».

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

2-bis. 010. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-bis inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni di piccoli impianti di produzione di energia rinnovabile).

1. L'articolo 161 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, relativo alla tabella A dell'articolo 12 del decreto legislativo

n. 387 è modificato con le seguenti soglie:

1 Eolica	200 kW
2 Solare fotovoltaica	100 kW
3 Idraulica	200 kW
4 Biomasse	1000 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e syngas di provenienza agricola	1000 kW

2. I prodotti e sottoprodotti di origine animale e vegetale, derivanti dagli allevamenti e dall'attività agricola compresi i prodotti trasformati contemplati dal Reg. 1774/02, sono da considerarsi biomassa e quindi esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti qualora utilizzati in piccoli impianti di produzione energetica inferiori al MWatt. Anche l'olio vegetale puro (PVO) è da considerarsi biomassa qualora utilizzato in impianti di produzione inferiori al MWatt.

2-bis. 08. Servodio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Tariffa onnicomprensiva e certificati verdi).

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas

derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti.»;

b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 (Articolo 2, comma 144)

Fonte	coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
Eolica offshore	1,10
Solare *	*
Geotermica	0,90
Moto ondoso e maremotrice	1,80
Idraulica	1,00
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	1,80
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente	0,8
* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.	

c) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata è sostituita dalla seguente:

Tabella 3 (Articolo 2, comma 145)

Fonte	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
Solare *	*
Geotermica	20
Moto ondoso e maremotrice	34
Idraulica diversa da quella al punto precedente	22
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente	18
* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.	

d) al comma 145, primo periodo, le parole da: « , fermo restando quanto disposto a legislazione vigente » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

e) al comma 147, le parole da: « , fermo restando quanto disposto a legislazione vigente » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

f) al comma 150, all'alinea, secondo periodo, le parole: « per le lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « per la lettera b) »;

g) al comma 150, la lettera c) è soppressa;

h) al comma 152, sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti. ».

2-bis. 02. Beccalossi.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 145 è sostituito dal seguente:

« 145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'am-

bito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere incrementata ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ».

2-bis. 07. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82).

1. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, si applicano anche ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 82, limitatamente ai procedimenti per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione dell'importo.

2-bis. 09. Alessandri.

ART. 3

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis.

3. 10. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per l'acqua erogata per usi irrigui.

* **3. 4.** Cera, Ruvolo, Naro.

Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per l'acqua erogata per usi irrigui.

*** 3. 12.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009.

3. 6. Di Caterina.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 1° maggio 2009.

3. 1. Taddei.

Sopprimere il comma 5-bis.

***3. 3.** Marinello.

Sopprimere il comma 5-bis.

***3. 5.** Ruvolo, Naro.

Sopprimere il comma 5-bis.

***3. 13.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi, hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo

166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.

3. 2. Taddei.

Al comma 5-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. 11. Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

3. 9. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. Per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per garantire la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1, commi 1059 e 1060, della medesima legge è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 80 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccaniz-

zazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

3. 8. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

5-*quater*. Per far fronte agli impegni assunti per il completamento delle opere irrigue di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro, di cui 43 milioni di euro per l'esercizio 2008 e 38 milioni di euro per l'esercizio 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di 5 milioni di euro, nonché mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per importo di 43 milioni di euro; per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 38 milioni di euro.

3. 7. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 3-ter, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

3. 04. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente « 6,5 ».

3. 01. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Produzione bieticolo-saccarifera).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. 02. Di Giuseppe, Rota.

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-bis.1.

(Società agricole).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), numero 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la propria ragione o denominazione sociale e il proprio statuto, ove redatto, entro il 31 dicembre 2010.

4-bis. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-bis.1.

(Variazioni colturali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4-bis. 02. Beccalossi.

ART. 4-ter.

Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura aggiungere le seguenti: ed irriguo.

4-ter. 1. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

1. Il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, moluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

4-ter. 07. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

(Canoni demaniali marittimi).

1. A decorrere dal 7 luglio 2004, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

4-ter. 02. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1981, n. 42 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per l'articolo 27-ter ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

4-ter. 09. Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter. 1.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1981, n. 42 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per l'articolo 27-ter.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

4-ter. 08. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Restituzione acqua ad uso acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

4-ter. 05. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Utenze acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-ter. 06. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Energia idroelettrica da acquacoltura).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

4-ter. 04. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Allevamento ittico).

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: « o vallive » sono soppresse.

4-ter. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Denunce pozzi).

1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009. ».

4-ter. 03. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Ulteriore differimento di termini).

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « 1° ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

4-ter. 010. Fogliato.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Interpretazione autentica).

1. La nota (2), di cui all'allegato II del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non riportata nel testo della *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi quella dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante « (2) addetti assunti a tempo indeterminato ».

4-ter. 011. Montagnoli, Fogliato.

ART. 4-quater.

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti e di agevolare il conferimento degli stessi presso isole ecologiche appositamente allestite e controllate, le amministrazioni promuovono la sottoscrizione di accordi o contratti di programma finalizzati alla

creazione di virtuosi circuiti di raccolta per categorie di rifiuti.

2. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative, anche integrando o derogando alla normativa nazionale, purché sia garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 5, 6, 7 e 8, non si applicano alle ipotesi di trasporto di rifiuti effettuato dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria, verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta. A tali fini, sono considerati occasionali i trasporti effettuati per non più di quattro volte l'anno. In ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano ai trasporti effettuati dai produttori dei rifiuti che, per le modalità o per gli ingenti quantitativi trasportati, debbano essere comunque qualificati come professionali.

4. Ai trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-quater. 01. Bellotti.

ART. 4-quinquies.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita biennale sostituisce ed

integra quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. L'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è soppresso.

4-quinquies. 1. Faenzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.

4-quinquies. 2. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è soppresso.

4-quinquies. 3. Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

1. L'articolo 8, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, è sostituito dai seguenti:

« 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, con una tolleranza del 10 per cento rispetto alla quantità pescata.

1-bis. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari sotto taglia anche se in misura percentuale superiore a quella indicata al comma 1,

realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca ».

4-quinquies. 01. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

(Tassa di concessione governativa TV per unità da pesca).

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 1 milione all'anno, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quinquies. 02. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies.1.

(Rimborsabilità dell'IVA nell'ambito dello sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca).

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento con i fondi strutturali comunitari e per non arrecare pregiudizio alle spese sostenute dai soggetti non passivi IVA di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, così come integrata dalla direttiva 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è

autorizzato a rimborsare, su richiesta degli organismi pagatori istituiti ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, l'importo dell'IVA non recuperabile sostenuta dai suddetti soggetti non passivi IVA per le operazioni realizzate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, del 20 settembre 2005 e del Fondo europeo per la pesca di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006.

4-quinquies. 03. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

(Iva agevolata pesca).

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: *a)* al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; *b)* al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, ara-

goste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.

4-quinquies. 05. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

(Programmazione negoziata).

1. Sono estese alle imprese del settore della pesca professionale marittima le disposizioni in materia di programmazione negoziata previste dall'articolo 2, comma 203, lettera *e*), e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di attuazione dello strumento previsto dal precedente comma.

4-quinquies. 04. Faenzi.

ART. 4-*sexies*.

*Dopo l'articolo 4-*sexies*, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*sexies*. 1.

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 4-sexies. 01.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 4-sexies. 05.** Ruvoletto, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

***4-sexies. 017.** Bellotti.

Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo

pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4-sexies. 018. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

***4-sexies. 03.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla

formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 4-sexies. 011.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. L'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« 121. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4-sexies. 016. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Accordi di filiera).

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione.

* **4-sexies. 08.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nei limiti finanziari complessivi fissati con deliberazione del CIPE in attuazione della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

* **4-sexies. 019.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start-up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di

interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

4-sexies. 020. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione per lo sviluppo della filiera ittica).

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-sexies. 09. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ».

* **4-sexies. 04.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ».

* **4-sexies. 015.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Nuove norme in materia di previdenza).

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su nautanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare

per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: « , aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione; » sono soppresse.

4. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è soppressa.

4-sexies. 012. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dai seguenti:

« 5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, allorquando più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo ».

4-sexies. 013. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

« *l*) dieci rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni na-

zionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale »;

b) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

« *m*) cinque rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale »;

c) la lettera *q*) è soppressa.

4-sexies. 014. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione dell'imposta di bollo).

1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e al settore della pesca e dell'acquacoltura ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-sexies. 06. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Fondo imprenditoria giovanile).

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il 40 per cento sono destinate al settore ittico.

4-sexies. 07. Ruvolo, Naro.

ART. 4-septies.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: « in ambito forestale » sono inserite le seguenti: « e di difesa del territorio ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori).

4-septies. 1. Stradella.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « cinquanta milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta mila euro »;

b) al comma 2, le parole: « a lire 300.000.000 », sono sostituite dalle seguenti: « a 300 mila euro ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori).

4-septies. 2. Stradella.

ART. 4-novies.

Dopo l'articolo 4-novies, inserire il seguente:

ART. 4-novies. 1.

(Disciplina delle attività selvicolturali).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i « Criteri e buone pratiche di gestione "forestale", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4-novies. 01. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Luseti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-novies, inserire il seguente:

ART. 4-novies. 1.

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (Programmazione forestale). – 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4,

della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani o programmi forestali regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti »;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « , fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « . È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto legge n. 3267 del 1923, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale. »;

3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: « Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata al trasformazione del bosco »;

d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché

venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco »;

e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i « Criteri e buone pratiche di gestione forestale », nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 »;

2) al comma 2, le parole: « di assestamento » sono sostituite dalle seguenti: « di gestione forestale o strumenti equivalenti », e sono soppresse le parole: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) »;

3) al comma 4, le parole: « di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni »;

f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « opere e servizi in ambito forestale » sono aggiunte le seguenti parole: « anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile ».

4-novies. 02. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 4-decies.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

4-decies. 2. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: « È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e uso di macchine agricole.

4-decies. 1. Stradella.

ART. 4-undecies.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4-undecies.

1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina *Peronospora della vite (Plasmopara viticola)*, si

provvede, per l'anno 2008, per 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

4-undecies. 3. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché 40 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

4-undecies. 2. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché 20 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

4-undecies. 1. Marinello.

Dopo l'articolo 4-undecies, inserire il seguente:

ART. 4-undecies. 1.

1. La produzione della mozzarella di bufala campana DOP, riconosciuta con Reg. (CEE) n. 1107 del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi o preparati alimentari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvederà con successivo decreto a prevedere una modulazione temporale

che consenta una adeguata programmazione delle aziende interessate.

4-undecies. 01. Di Caterina.

Dopo l'articolo 4-undecies, inserire il seguente:

ART. 4-undecies. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. – Il Ministero, ivi compreso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047 della legge n. 244 del 2007, si articola in direzioni generali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, è istituita la figura del segretario generale con le funzioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato ».

4-undecies. 02. Fogliato, Callegari, Raineri, Negro, Di Caterina, De Camillis, Biava.

ART. 4-duodecies.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. In attesa del riordino degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i consigli di amministrazione dei suddetti enti adeguano i propri statuti stabilendo un numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei successivi 30 giorni dall'approvazione degli statuti si procede al rinnovo dei consigli di

amministrazione nel numero massimo di cinque unità.

4-duodecies. 7. Servodio, Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei confronti delle società su cui esercita, direttamente o indirettamente, il proprio controllo e vigilanza promuove, con le modalità stabilite per ogni società dalle norme vigenti, la revisione degli statuti per una ridefinizione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione che non può essere superiore alle cinque unità. Le suddette società applicano le nuove disposizioni a partire dal primo rinnovo utile, totale o parziale, dei consigli di amministrazione.

4-duodecies. 8. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: due membri.

4-duodecies. 3. Ruvolo, Naro.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.

4-duodecies. 4. Ruvolo, Naro.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.

4-duodecies. 5. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione dal primo

rinnovo utile, totale o parziale, dei consigli di amministrazione delle società interessate.

4-duodecies. 6. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di evitare pregiudizio alla funzionalità dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, la cui attività istituzionale è conseguente a obbligazioni derivanti da regolamenti comunitari, e nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge n. 133 del 2008, i dirigenti in servizio presso l’Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di incarichi di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n.188, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia.

4-duodecies. 2. Faenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, le parole: « per una sola volta » sono sostituite con le parole: « nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 74, comma 1), della legge n. 133 del 2008 ».

4-duodecies. 1. Faenzi.

ART. 4-terdecies.

Dopo l’articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Sostegno alla produzione di olio extravergine di qualità).

1. Per sostenere le produzioni italiane di olio extravergine di oliva che versano in stato di crisi sul piano delle vendite e su quello dell’andamento dei prezzi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia e cura la realizzazione di una « campagna promozionale istituzionale a sostegno del consumo dell’olio extravergine di qualità italiano » con lo scopo di divulgarne le potenzialità benefiche dal punto di vista salutare e da quello nutrizionale.

2. La campagna promozionale istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia, viene ideata e realizzata in collaborazione e in sinergia con le associazioni di categoria dei produttori olivicoli.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvia nel settore della produzione di olio extravergine di qualità una specifica verifica sull’andamento dei prezzi secondo le modalità di cui all’articolo 2, commi 127-130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le modalità per indirizzare allo specifico sostegno in favore della produzione di olio extravergine di qualità parte delle dispo-

nibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La valorizzazione del settore della produzione di olio extravergine di qualità ha un ruolo prioritario nelle attività del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-terdecies. 01. Fucci, Divella, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Franso, Lazzari, Sisto.

Dopo l'articolo 4-terdecies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario).

1. Al fine di fronteggiare la crisi e sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza una campagna istituzionale di promozione, nell'anno 2008 e nell'anno 2009, diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva ottenuto a partire da olive prodotte e trasformate nel territorio nazionale. Nell'ambito di tale campagna devono essere previste misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.

2. Per la misura di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per l'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia del demanio), come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-terdecies. 019. Oliverio, Servodio, Cenni, Fiorio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Introduzione di contributi in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. Per la progressiva sostituzione del regime comunitario di sostegno alla stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con propri decreti, provvede ad introdurre forme di sostegno al medesimo scopo, secondo le modalità già previste dalla normativa comunitaria. A tal fine, a decorrere dall'anno 2009, sono stanziati 30 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro, si provvede a decorrere 1° gennaio 2009, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e am-

ministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

4-terdecies. 02. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Incremento del limite del 30 per cento di deducibilità degli interessi passivi, in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. Il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è raddoppiato nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al periodo precedente si applica dal 1° gennaio 2008. Le maggiori somme già versate in sede di liquidazione periodica dagli aventi diritto sono scomutate in sede di dichiarazione dei redditi annuale.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 25 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2009, mediante

aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

4-terdecies. 03. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-terdecies è aggiunto il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Tavolo azzurro).

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il « Tavolo azzurro ».

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura e dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ne ravvisi l'opportunità.

4. L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 254, è abrogato.

4-terdecies. 04. Ruvo, Naro.

Dopo l'articolo 4-terdecies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'Unione Europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

2. Ai sensi dell'articolo 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, è istituito presso l'AGEA il registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) 885/2006, nonché dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

3. In coerenza con l'intesa Stato-regioni del 14 giugno 2007, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, chiedono l'iscrizione dei suddetti importi nel registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione debitamente notificata degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli nel registro di cui al comma 2 costituisce titolo esecutivo.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori verificano presso il registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro di cui al comma 2 del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: « gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

4-terdecies. 06. Fogliato, Callegari, Raineri, Negro, Di Caterina, De Camillis, Biava.

Dopo l'articolo 4-terdecies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. È definito imprenditore agromeccanico il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita al comma 1 sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria.

1-ter. All'imprenditore agromeccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (IAP).

1-*quater*. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo.

1-*quinquies*. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola che in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

4-terdecies. 05. Fogliato, Callegari, Raineri, Negro, Di Caterina, Biava.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « 4 novembre 2003, n. 326 », sono aggiunte le seguenti: « ivi compresi quelli conclusi in via definitiva, ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto, ».

4-terdecies. 09. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Il termine « contenziosi », contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state

avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.

4-terdecies. 010. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:

« 249-*bis*. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione ».

4-terdecies. 011. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'ISA dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo garanzia di cui all'articolo della legge.

4-terdecies. 012. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: « anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2009 ».

2. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) e *h*) del comma 1 del medesimo articolo ».

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

4-terdecies. 015. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Al fine di incentivare e sostenere le produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità è istituito, a decorrere dall'anno

2009, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali disciplina le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti per la concessione degli aiuti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4-terdecies. 016. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 6 milioni di euro per l'anno 2009 per interventi di sostegno del settore zootecnico suinicolo nelle aree geografiche che a seguito della crisi degli allevamenti di suini hanno dichiarato lo stato di crisi del settore.

4-terdecies. 017. Fiorio, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.